

**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
di Tione di Trento**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA**

I N D I C E

TITOLO I	4
GENERALITÀ	4
ART. 1 - Ente gestore del servizio	4
ART. 2 - Modalità della fornitura	4
ART. 3 - Sistema di distribuzione dell'acqua	4
ART. 4 - Divieto di rivendita	4
ART. 5 - Tipo di fornitura.....	4
TITOLO II	5
FORNITURE PER USO PUBBLICO.....	5
ART. 6 - Impianti per uso pubblico	5
ART. 7 - Installazione degli impianti per uso pubblico e misurazione dell'acqua.....	5
ART. 8 - Prelievi abusivi	5
TITOLO III	6
FORNITURE PER USO PRIVATO.....	6
CAPITOLO I.....	6
<u>NORME GENERALI</u>.....	6
ART. 09 - Diritto alla fornitura.....	6
ART. 10 - Forniture su strade non canalizzate	6
ART. 11 - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture	6
ART. 12 - Destinatario della fornitura	7
ART. 13 - Domanda di allacciamento.....	7
ART. 14 - Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura	7
ART. 15 - Durata del contratto di fornitura	7
ART. 16 - Modalità per il recesso dal contratto di fornitura.....	8
ART. 17 - Voltura dell'utenza	8
ART. 18 - Norme per l'esecuzione delle derivazioni di presa.....	8
ART. 19 - Proprietà della condotta	9
ART. 20 - Manutenzione e interventi di modifica delle condotte	9
ART. 21 - Variazione delle tariffe e del regolamento	10
ART. 22 - Interruzioni del servizio	10
ART. 23 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione	10
ART. 24 - Uso dell'acqua e consumi abusivi	10
ART. 25 - Risoluzione di diritto delle forniture.....	11
ART. 26 - Interventi dell'azienda per ragioni dell'utente	11
ART. 27 - Anticipo di garanzia.....	11
ART. 28 - Tariffe	12
ART. 29 - Categorie di fornitura ad uso privato	12
ART. 30 - Bocche antincendio private.....	13
ART. 31 - Forniture antincendio da bocche antincendio private	13
CAPITOLO II	14

<u>ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - MODI DI PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA ...</u>	14
ART. 32 - Misura dell'acqua	14
ART. 33 - Pagamenti	14
ART. 34 - Apparecchi di misura, quote di nolo e manutenzione	14
ART. 35 - Posizione e custodia dei contatori.....	15
ART. 36 - Guasti agli apparecchi di misura ed accessori.....	15
ART. 37 - Verbali di posa del contatore	15
ART. 38 - Rimozione e sostituzione del contatore.....	16
ART. 39 - Lettura dei misuratori.....	16
ART. 40 - Irregolare funzionamento del contatore	16
ART. 41 - Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente.....	17
CAPITOLO III.....	18
<u>NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI.....</u>	18
ART. 42 - Prescrizioni e collaudi.....	18
ART. 43 - Installazioni delle condutture.....	18
ART. 44 - Collegamenti di impianti ed apparecchi.....	19
ART. 45 - Prese di terra	20
ART. 46 - Impianti di sollevamento.....	20
ART. 47 - Serbatoi.....	20
ART. 48 - Modifiche.....	20
ART. 49 - Perdite, danni e responsabilità	21
ART. 50 - Vigilanza.....	21
TITOLO IV.....	22
<u>DISPOSIZIONI VARIE.....</u>	22
ART. 51 - Infrazioni	22
ART. 52 - Identificazione del personale	22
ART. 53 - Tasse ed imposte.....	22
ART. 54 - Applicabilità del diritto comune	22
ART. 55 - Obbligatorietà	22
ART. 56 - Contestazioni giudiziarie	22
ART. 57 - Abrogazioni	23
ART. 58 - Applicazione delle tariffe all'utenza.....	23
TITOLO V.....	24
<u>NORME TRANSITORIE.....</u>	24
ART. 59 - Derivazioni di allacciamento	24
ART. 60 - Forniture derivanti da diritti particolari	24
ART. 61 - Messa a terra su rete idrica	24
ALLEGATO A	25-26
ALLEGATO B	27

TITOLO I

GENERALITÀ

ART. 1 - ENTE GESTORE DEL SERVIZIO

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile, non potabile ed industriale nel territorio del Comune di Tione di Trento è affidato in concessione all'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento.

ART. 2 - MODALITÀ DELLA FORNITURA

Le modalità della fornitura vengono regolate dalle norme del presente regolamento. Condizioni speciali potranno essere di volta in volta fissate nei relativi contratti per particolari motivi di ordine tecnico. Inoltre la concessione della fornitura è subordinata al rispetto dei criteri di priorità nella distribuzione fissati dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

ART. 3 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore, alla pressione esistente nella rete nel punto di presa.

ART. 4 - DIVIETO DI RIVENDITA

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

ART. 5 - TIPO DI FORNITURA

Le forniture si distinguono in:
a) forniture per uso pubblico;
b) forniture per uso privato.

TITOLO II

FORNITURE PER USO PUBBLICO

ART. 6 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) gli impianti per pubblici lavatoi, abbeveratoi pubblici di animali;
- e) le bocche antincendio impiantate sul suolo pubblico.

ART. 7 - INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER USO PUBBLICO E MISURAZIONE DELL'ACQUA

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dall'Azienda su richiesta ed a spese del Comune o degli Enti preposti ai rispettivi servizi.

Per gli usi di cui alle lettere a), b), c), d), del precedente articolo 6, l'acqua viene misurata con contatore o, limitatamente al caso c), la erogazione potrà avvenire a deflusso continuo modulato.

Per gli usi di cui alla lettera e) la erogazione è a deflusso libero.

ART. 8 - PRELIEVI ABUSIVI

E' fatto divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dalla alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontane cannelle di gomma o di altro materiale equivalente;
- b) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- c) di prelevare acqua dalle vasche dei pubblici lavatoi ed abbeveratoi per uso diverso da quelli delle destinazioni degli impianti predetti;
- d) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi.

Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a), b) e c).

TITOLO III
FORNITURE AD USO PRIVATO
CAPITOLO I

NORME GENERALI

ART. 9 - DIRITTO ALLA FORNITURA

Nelle strade e piazze già canalizzate nell'interno dell'abitato, l'Azienda, entro i limiti del quantitativo d'acqua dalla stessa riconosciuta disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuta alla concessione d'acqua per uso domestico di cui al punto a) dell'art. 29. E' facoltà dell'Azienda di concederla per gli altri usi di cui ai punti b), c) d) e) ed f) dell'art. 29. L'Azienda ha diritto di esigere dal richiedente i contributi a fondo perduto relativi alle derivazioni di presa, rifacimenti e potenziamenti di cui all'allegato A del presente regolamento.

ART. 10 - FORNITURE SU STRADE NON CANALIZZATE

Nel rispetto dei limiti e delle condizioni indicate nel precedente articolo, per le strade non canalizzate l'Azienda è tenuta ad accogliere le richieste per uso domestico e ha facoltà di accogliere le stesse per altri usi quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un contributo a fondo perduto relativo alla estensione e potenziamento della rete, oltre al contributo per derivazione di presa di cui al precedente articolo, dedotte le eventuali contribuzioni di cui alla L. P. 22/91 (norme in materia urbanistica).

L'entità e le modalità di pagamento dei contributi a fondo perduto di cui al presente articolo saranno determinate in base a quanto stabilito dall'art. 1 dell'allegato A.

ART. 11 - DIRITTO DI RIFIUTO O DI REVOCA DELLE FORNITURE

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è in facoltà dell'Azienda di rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verifichino condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta alla Azienda stessa valutare.

ART. 12 - DESTINATARIO DELLA FORNITURA

La fornitura è effettuata, previa stipulazione di regolare contratto, a chi occupa l'immobile entro il quale l'acqua potabile deve venire utilizzata a prescindere dal titolo che determina l'occupazione purché siano rispettate le norme di cui agli articoli seguenti.

La fornitura può peraltro essere revocata o sospesa in qualsiasi momento da parte dell'Azienda, senza obbligo di preventiva disdetta, nel caso venisse accertata l'abusiva o illegittima occupazione dell'immobile.

ART. 13 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO

La domanda di allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante deve essere redatta dagli interessati servendosi degli appositi moduli predisposti dall'Azienda, compilati in ogni loro parte e corredati dalla eventuale documentazione richiesta.

ART. 14 - MODALITÀ PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Per ottenere la fornitura il richiedente dovrà provvedere al versamento dei contributi, dei corrispettivi di costo e degli anticipi stabiliti dall'Azienda. La somministrazione dell'acqua avviene dopo la stipulazione del contratto di fornitura nel quale sono precisati gli obblighi ed i diritti delle parti. L'impegno reciproco decorre dal giorno dell'apertura dell'utenza.

ART. 15 - DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così di seguito salvo disdetta da farsi almeno un mese prima della scadenza. Le forniture ad uso domestico unifamiliare potranno essere disdettate in ogni momento dall'Utente.

ART. 16 - MODALITÀ PER IL RECESSO DAL CONTRATTO DI FORNITURA

L'Utente che intende recedere dal contratto di fornitura deve dare comunicazione scritta all'Azienda servendosi degli appositi moduli da ritirare presso gli sportelli della stessa. L'Azienda provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla chiusura del contatore. In mancanza di tale comunicazione l'Utente resta solidalmente responsabile verso l'Azienda del corrispettivo per consumi e accessori di chi subentra senza la stipulazione di regolare contratto e di qualsiasi eventuale danno che abbia a riscontrarsi al contatore ed agli impianti dell'Azienda posti in proprietà privata.

ART. 17 - VOLTURA DELL'UTENZA

In caso di passaggio del prelievo dell'acqua da un Utente con regolare contratto ad un altro soggetto, quest'ultimo deve effettuare richiesta scritta all'Azienda per ottenere il benestare di subentro e per la stipula del nuovo contratto.

ART. 18 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLE DERIVAZIONI DI PRESA

Le derivazioni di presa comprendono i tubi con i loro accessori che si staccano dalla rete di distribuzione per l'alimentazione degli impianti interni degli Utenti e giungono fino agli apparecchi di misura compresi. Spetta all'Azienda determinare il diametro ed il punto di derivazione della presa ed i diametri e l'ubicazione delle diramazioni fino al contatore.

Spetta inoltre all'Azienda eseguire qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione di qualsiasi condotta ed apparecchi fino al contatore compreso.

Spetta invece all'Utente richiedente, in accordo e secondo le indicazioni dei tecnici dell'Azienda addetti al lavoro, provvedere alla esecuzione delle opere murarie, degli scavi e dei reinterri necessari per la costruzione degli impianti di derivazione, attuati su proprietà privata.

ART. 19 - PROPRIETÀ DELLA CONDOTTA

Le condotte stradali, anche se costruite a spese o con contributo a fondo perduto degli Utenti e le derivazioni, anche se costruite con i contributi degli Utenti, sono di proprietà dell'Azienda fino al contatore compreso. Restano invece di proprietà privata con il carico della manutenzione ed ogni connessa responsabilità le tubazioni dell'impianto interne poste a valle del contatore. L'Azienda si riserva il diritto di allacciare altri Utenti, purché non venga compromessa la regolarità di fornitura ai primi, sulle derivazioni di presa posate sul suolo pubblico come sulle parti esistenti in proprietà privata, relativamente, per queste ultime, ad altri Utenti situati nel medesimo immobile.

ART. 20 - MANUTENZIONE E INTERVENTI DI MODIFICA DELLE CONDOTTE

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso, sono fatte esclusivamente dall'Azienda a proprie spese su suolo pubblico e a spese dell'Utente compresa l'esecuzione delle opere di natura edile per quanto riguarda la proprietà privata.

Esse sono pertanto vietate agli Utenti o ad altri sotto pena del pagamento dei danni, salva riserva da parte dell'Azienda di esperire ogni altra azione a norma di Legge. Le manutenzioni e riparazioni alle opere murarie su proprietà privata restano a carico dell'Utente o del proprietario e vengono eseguite sentite le indicazioni dell'Azienda.

Per la riparazione di guasti sulle derivazioni interne provocati dagli Utenti o da terzi, l'Azienda si riserva il diritto del risarcimento dei danni.

Qualora l'Utente richieda modifiche dell'impianto di distribuzione esterna, compreso tra la condotta stradale ed il contatore, e le stesse siano giudicate attuabili dall'Azienda, la relativa spesa è a carico dell'Utente e le modificazioni sono eseguite dall'Azienda, ad esclusione delle opere murarie, degli scavi e dei ripristini di pavimentazioni su suolo privato.

Le modificazioni saranno eseguite d'iniziativa dell'Azienda, a spese dell'Utente, nei casi in cui il sistema di derivazione non sia giudicato in grado di garantire il rispetto alle norme sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e quelle di sicurezza, anche se emanate successivamente alla costruzione dell'impianto.

E' fatto divieto a chiunque di manomettere, spostare, modificare ecc. le derivazioni di prese o parti di esse e/o di eseguire opere che ne compromettano l'utilizzo o l'accessibilità.

ART. 21 - VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO

Nel caso di modificazioni delle tariffe di fornitura o delle norme del presente regolamento e relativi allegati da parte degli organi competenti, sarà inteso che l'Azienda avrà dato comunicazione all'Utente con la pubblicazione della deliberazione del Comune al relativo albo.

Se l'Utente non recede dal contratto entro 30 giorni dal termine ultimo della pubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate. Fino alla data del recesso l'Utente dovrà osservare le variazioni intervenute.

ART. 22 - INTERRUZIONI DI SERVIZIO

L'Azienda non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di lavori. Pertanto le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza nell'eventualità di incendi, l'Azienda avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua.

Le eventuali interruzioni nella fornitura di acqua potabile dovute a lavori programmati saranno, di norma, comunicate preventivamente agli Utenti interessati mediante apposito avviso.

ART. 23 - RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE

L'Utente deve provvedere affinché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti i materiali costituenti l'impianto, la derivazione e gli apparecchi dell'Azienda nel tratto che corre lungo la sua proprietà. L'Utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati da qualsiasi causa, non di forza maggiore, ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve comunque attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli del gelo al contatore.

ART. 24 - USO DELL'ACQUA E CONSUMI ABUSIVI

Il consumo dell'acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato.

L'Utente è responsabile verso l'Azienda dell'effettivo impiego dell'acqua secondo l'uso dichiarato.

L'effettivo impiego può essere accertato dall'Azienda.

L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello contrattualmente stabilito è tenuto al pagamento delle eventuali maggiori tariffe dalla data di inizio della fornitura o per il periodo minimo di un anno se questa risale a data antecedente, salvo il diritto di sospendere la fornitura e di esperire ogni altra azione.

ART. 25 - RISOLUZIONE DIRITTO DELLE FORNITURE

La fornitura si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Azienda, quando per morosità dell'Utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

ART. 26 - INTERVENTI DELL'AZIENDA PER RAGIONI DELL'UTENTE

Qualora, per ragioni imputabili all'Utente, sia necessario intervenire sugli impianti, l'Utente è tenuto a rimborsare all'Azienda le spese sostenute.

ART. 27 - ANTICIPO DI GARANZIA

All'atto della stipulazione del contratto di fornitura l'Utente deve versare, a garanzia degli impegni assunti ed in considerazione che il pagamento dei consumi avviene in via posticipata, un anticipo come stabilito dal presente regolamento (allegato B).

L'Azienda potrà incamerare tali anticipi fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente regolamento e dalla Legge.

L'anticipo viene restituito all'Utente alla cessazione del contratto dopo che l'Utente stesso abbia liquidato ogni debito. Sulle somme anticipate non decorre alcun interesse.

Qualora nel corso della fornitura l'anticipo dovesse risultare inadeguato, l'Azienda potrà chiedere l'adeguamento dell'anticipo stesso fino alla misura stabilita dal presente regolamento (allegato B).

ART. 28 - TARIFFE

La determinazione delle tariffe spetta al competente organo comunale su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, tenuto conto della normativa vigente in materia.

ART. 29 - CATEGORIE DI FORNITURA AD USO PRIVATO

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

- a) Uso domestico Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici compreso l'innaffiamento dei piccoli giardini privati, qualora non effettuato a norma di cui alla successiva lettera e).
- b) Usi non domestici Si considera destinata a tali usi l'acqua utilizzata per attività non domestiche di qualsiasi specie, escluso l'uso industriale, aventi carattere duraturo.
- c) Uso temporaneo Si considera destinata ad usi temporanei l'acqua utilizzata per impieghi a carattere occasionale e di durata di per sé limitata.
- d) Uso stagionale Si considera destinata ad uso stagionale l'acqua utilizzata per impieghi aventi carattere ricorrente anno per anno, purché estesi ad almeno tre mesi consecutivi per ogni anno.
- e) Uso industriale Si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata per attività produttive che abbiano un consumo annuo superiore a 5.000 m³.
- f) Usi irrigui Compatibilmente alle disponibilità idriche ed alla potenzialità della rete di zona, l'Azienda può autorizzare l'installazione di un misuratore separato per l'irrigazione di piccoli orti e/o di giardini contigui a fabbricati adibiti ad uso abitativo.
Il misuratore dovrà essere installato sullo stesso allacciamento per uso domestico predisposto per l'immobile di riferimento e dovrà alimentare un impianto idrico completamente separato dall'impianto per uso domestico.
In situazioni di carenza idrica, l'Azienda si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente tale genere di fornitura, anche mediante sigillatura del rubinetto a monte del misuratore.
Per i consumi ad uso irriguo di cui alla presente lettera f) sarà applicata una tariffa stabilita dal competente organo comunale.
Condizioni e modalità per la concessione dell'acqua per usi irrigui diversi dal precedente saranno stabilite dall'Azienda con separato provvedimento.

ART. 30 - BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi.

Per le stesse, pur essendo soggette a fatturazione a canone fisso, è obbligatoria l'installazione di un idoneo misuratore a spese dell'Utente, onde verificare periodicamente la tenuta dell'impianto.

L'Azienda provvede alla costruzione delle suddette prese sino al limite della proprietà privata. L'Utente deve fornire all'Azienda lo schema d'installazione delle bocche da incendio, provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione. In caso d'inadempimento l'Azienda ha diritto di applicare all'Utente, a titolo di penale, per ogni bocca antincendio effettivamente installata, il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche da incendio viene applicato dall'Azienda uno speciale sigillo.

L'Utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso d'incendio e nei casi specificatamente previsti dal contratto.

Quando si sia fatto uso di una bocca da incendio, l'Utente deve darne comunicazione all'Azienda entro le 24 ore, affinché questa possa provvedere alla risigillatura.

L'Azienda non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

Le tariffe per le forniture di cui al presente articolo sono stabilite assieme alle altre, dal competente organo comunale.

L'Utente per le forniture di cui al presente articolo dovrà altresì versare all'Azienda un anticipo come indicato nell'allegato B.

ART. 31 - FORNITURE STRAORDINARIE DA BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

L'Azienda, a proprio insindacabile giudizio e stabilendone la durata e le modalità, può consentire, con il consenso del proprietario, l'utilizzo di bocche antincendio private per altri usi.

CAPITOLO II

ACCERTAMENTI DEI CONSUMI MODI DI PAGAMENTO

APPARECCHI DI MISURA -

ART. 32 - MISURA DELL'ACQUA

Il consumo dell'acqua viene normalmente misurato mediante contatore. Eventuali forniture provvisorie potranno essere conteggiate a forfait.

ART. 33 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro la data di scadenza indicata nella fattura.

Se il pagamento dovesse aver luogo oltre il termine di cui sopra, l'Azienda ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche le penalità e gli interessi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda nella stessa misura di quelli stabiliti per il Servizio Elettrico. La morosità se protratta oltre il periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione dà diritto all'Azienda di procedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua previo invio di raccomandata A.R. senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'Utente stesso.

L'Utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione. Il ripristino dell'erogazione è subordinato al pagamento di tutte le forniture pregresse, delle spese di sospensione di cui sopra, delle ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e delle azioni svolte dall'Azienda per la tutela dei suoi diritti.

ART. 34 - APPARECCHI DI MISURA - QUOTE DI NOLO E MANUTENZIONE

Gli apparecchi di misura sono di proprietà dell'Azienda; il tipo ed il calibro di essi sono stabiliti dall'Azienda stessa in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'Utente è tenuto a denunciare all'atto della domanda.

L'Azienda ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di calibro dovuto a variazione di consumo dell'Utente, l'Azienda si riserva di addebitare all'Utente stesso le spese relative.

Le quote annue di nolo e manutenzione degli apparecchi di misura sono stabilite dal competente organo comunale.

ART. 35 - POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti dall'Azienda, a suo insindacabile giudizio, e di facile accesso agli incaricati dell'Azienda.

A monte del contatore viene collocato, a cura dell'Azienda, un rubinetto di arresto e a valle un dispositivo anti inquinamento.

Nel caso in cui l'Utente modifichi la disposizione e l'uso del locale in cui è collocato il contatore deve darne immediata comunicazione all'Azienda la quale provvederà agli eventuali spostamenti a spese dell'Utente. L'Azienda ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'Utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dall'Azienda. La manomissione dei suggelli da parte dell'Utente e qualunque altra operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dar luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione dell'Azienda.

I fatti di cui sopra saranno senz'altro attribuiti all'Utente quando l'apparecchio misuratore è installato nei locali di suo uso esclusivo.

L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

ART. 36 - GUASTI AGLI APPARECCHI DI MISURA ED ACCESSORI

L'Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati nei locali a sua disposizione, ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo e da possibili manomissioni.

Nel caso di guasti o manomissioni l'Utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Azienda affinché questa possa provvedere alle relative riparazioni o sostituzioni.

ART. 37 - VERBALI DI POSA DEL CONTATORE

All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'Utente, su modulo a stampa predisposto dall'Azienda nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati solamente dall'Azienda ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

Per la posa degli apparecchi di misura l'Utente deve corrispondere un contributo forfettario riferito ai vari calibri come stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

ART. 38 - RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura vengono stesi su appositi moduli predisposti dall'Azienda, i relativi verbali firmati dall'Utente e dagli incaricati dell'Azienda medesima. Tali moduli, oltre ai dati di cui all'art. precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'Utente.

ART. 39 - LETTURA DEI MISURATORI

La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari.

L'Azienda ha comunque facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.

ART. 40 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente od, in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore da attribuirsi a colpa dell'Utente o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dall'Azienda su accertamenti tecnici ed in base ai consumi storici.

ART. 41 - VERIFICA DEI MISURATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE

Quando un Utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, l'Azienda, dietro richiesta scritta, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'Utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico dell'Azienda, la quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti al capitolo "Caratteristiche metrologiche" dell'allegato A al D.P.R. 23/8/82 n. 854 (Direttiva CEE 75/33) relativo ai contatori di acqua fredda, l'Azienda addebita le spese di verifica stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO III

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

ART. 42 - PRESCRIZIONI E COLLAUDI

Le installazioni interne private hanno inizio immediatamente dopo gli apparecchi di misura e comprendono tutti i tubi con i loro rispettivi accessori. Le installazioni interne private sono eseguite a cura e spese del proprietario o dell'Utente, che ne hanno quindi la piena responsabilità e ne curano la relativa manutenzione.

Per la loro esecuzione il proprietario e/o l'Utente si affidano ad installatori di fiducia, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio od all'Albo Artigiani, che dimostrino competenza, esperienza tecnica, capacità organizzative e che assumano le responsabilità (Legge 46/90) che possono loro derivare da eventuali danni a persone o cose conseguenti a deficienze degli impianti interni da essi eseguiti.

L'Azienda si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di verificare gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo crede consigliabile, senza che da ciò derivi per essa assunzione di alcuna responsabilità presente o futura.

Qualora tali installazioni non risultassero conformi alle norme, l'Azienda potrà rifiutare o sospendere la fornitura.

ART. 43 - INSTALLAZIONI DELLE CONDUTTURE

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili o su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto e a quota ad essi superiore. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico anche un rubinetto d'intercettazione.

ART. 44 - COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

Allo scopo di salvaguardare la potabilità dell'acqua in circolo occorre che ciascun utente inserisca a valle del contatore un idoneo sistema capace di garantire la separazione tra rete di distribuzione generale (esterna) e rete di utilizzo dell'utente (interna).

Vengono perciò definite due categorie di utenza, una ad alto rischio di contaminazione e l'altra a basso rischio.

Gli Utenti che rientrano nelle categorie ad alto rischio quali:

- artigianali (laboratori fotografici, autocarrozzerie, decapaggi, tintorie, lavanderie, lavaggio auto e simili);
- zootecniche (allevamenti bestiame e pollame);
- approvvigionamento idrico di serre e simili;
- civili adibite a prestazioni di servizi (ospedali, case di cura, laboratori analisi, piscine, cucine di tipo industriale, mense e simili);
- dotate di impianti centrali (condizionamento d'aria, di raffreddamento, antincendio, mense e simili);
- abitative i cui consumi superino i 1.000 (mille) litri/ora;
- e tutte quelle rientranti nelle categorie delle industrie insalubri a norma di legge, sono tenuti ad installare a proprie spese un sistema di disconnessione idraulica (vasca di disgiunzione idraulica, disconnettore automatico idraulico, sistemi equivalenti di disgiunzione) capace di impedire l'inversione di flusso fra la rete generale esterna e quella interna.

Il disconnettore idraulico deve essere rispondente ai criteri di costruzione, di prove e di funzionamento di un Ente di Unificazione nazionale od internazionale e della sua installazione e certificazione dovrà essere data comunicazione all'Azienda che si riserva a sua volta di effettuare verifiche di idoneità del sistema installato.

Per gli Utenti rientranti nella categoria a basso rischio di contaminazione (Utenti domestici in genere) l'installazione di idonei sistemi di non ritorno dell'acqua nella rete esterna, sarà effettuata da incaricati dell'Azienda in occasione di manutenzioni periodiche o montaggio e sostituzione contatori, con oneri di spesa a carico dell'Utente.

A tutti i nuovi utenti che si allacciano alla rete idrica successivamente all'approvazione del presente regolamento, verranno installate a cura dell'Azienda, con contributo a carico dell'Utente, ricompreso nel preventivo di allacciamento, idonee apparecchiature di disconnessione o non ritorno così come previste nel presente articolo.

ART. 45 - PRESE DI TERRA

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

ART. 46 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali. Gli schemi d'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Azienda, la quale può prescrivere eventuali modifiche.

ART. 47 - SERBATOI

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

ART. 48 - MODIFICHE

L'Azienda può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni o che fossero imposte da esigenze di corretta misura o di manutenzione degli apparecchi di misura e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti.

In caso di inadempienza l'Azienda ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 49 - PERDITE, DANNI, RESPONSABILITÀ

Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né l'Azienda può direttamente o indirettamente essere chiamata a rispondere dei danni a persone o cose che potessero derivare da deficienze degli impianti interni, anche se tali deficienze venissero rilevate dal proprio personale.

L'Azienda non ha responsabilità per i danni che potranno derivare agli impianti dell'Utente in seguito ad eventuali modificazioni della pressione nella rete idrica di distribuzione.

L'Azienda si riserva, inoltre, di procedere al cambio di pressione nel punto di consegna, con criterio discrezionale ed insindacabile, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità per mantenere l'efficienza del servizio.

In tal caso l'Azienda ne darà avviso agli Utenti, affinché gli stessi possano disporre del tempo necessario all'adeguamento, a loro completa cura e spese, degli impianti interni al nuovo regime di pressione.

I guasti che in dipendenza di queste modificazioni di pressione potranno derivare alle tubazioni e/o agli impianti privati dovranno essere riparati a cura e spese dei singoli Utenti.

ART. 50 - VIGILANZA

L'Azienda ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

I dipendenti muniti di tessera di riconoscimento hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento ed ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo l'Azienda si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere modifiche, di sospendere la fornitura a quelle installazioni che non corrispondessero alle direttive del presente regolamento.

Resta infine salvo il diritto dell'Azienda di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi precedentemente previsti.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 51 - INFRAZIONI

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono rilevate da personale dell'Azienda.

ART. 52 - IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI

I dipendenti dell'Azienda sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

ART. 53 - TASSE ED IMPOSTE

Qualunque tassa che venisse istituita sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi sarà ad esclusivo carico dell'Utente.

ART. 54 - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 55 - OBBLIGATORIETÀ

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'Utente il diritto di richiederne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

ART. 56 - CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura ed in generale alla esecuzione del presente regolamento è quello di Tione di Trento.

ART. 57 - ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cesseranno di aver effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua nel Comune di Tione di Trento, salvo quelle derivanti da diritti legittimamente acquisiti.

ART. 58 - APPLICAZIONE DELLE TARIFFE ALL'UTENZA

Le tariffe per fornitura stabilite dal competente organo comunale per i diversi tipi di fornitura e quant'altro dovuto alla Azienda si applicano in eguale misura all'utenza, prescindendo dalla spettanza della proprietà delle derivazioni di allacciamento.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE

ART. 59 - DERIVAZIONI DI ALLACCIAMENTO

Le derivazioni di allacciamento esistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono state realizzate a cura degli Utenti e sono di loro proprietà, con oneri di manutenzione, riparazione e rifacimento a loro carico finché resteranno titolari di tale diritto.

ART. 60 - FORNITURE DERIVANTI DA DIRITTI PARTICOLARI

Restano in vigore le condizioni di fornitura derivanti da particolari diritti acquisiti in base a titolo legittimo, per tutta la durata della validità del titolo stesso.

ART. 61 - MESSE A TERRA SU RETE IDRICA

Per gli edifici già allacciati alla rete idrica all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, la norma di cui all'art. 45 dovrà essere comunque rispettata.

ALLEGATO A

TABELLA DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALL'AZIENDA A TITOLO DI RIMBORSO O CONCORSO SPESE PER GLI ALLACCIAMENTI ED I SUBENTRI DI UTENZA

1. DERIVAZIONI DI PRESA

I contributi relativi alle spese per la costruzione delle derivazioni di presa fino al contatore e relativi ad utenze domestiche saranno conteggiati prendendo a base i costi effettivi aziendali e determinati annualmente con specifico provvedimento dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

La misurazione delle tubazioni impiegate verrà effettuata partendo dal centro strada.

Se le tubazioni su cui viene effettuata la derivazione si trovano in proprietà privata od in piazze, sarà conteggiata l'effettiva lunghezza della derivazione medesima a partire dalla posizione del tubo principale.

Le opere murarie, lo scavo ed il ripristino verranno di norma eseguiti dall'Azienda per la parte insistente su terreno pubblico, mentre rimarranno a cura dei richiedenti l'allacciamento per il tratto ricadente in proprietà privata.

2. RIFACIMENTI DI DERIVAZIONI DI PRESA E SPOSTAMENTI DI CONTATORI

Nel caso di rifacimento totale o parziale di derivazione di presa e/o spostamenti di contatori su richiesta degli Utenti o per cause a questi attribuibili sarà dovuto un contributo pari alla effettiva spesa sostenuta dall'Azienda, valutata a preventivo su valori correnti di materiali, manodopera e spese generali assunte pari al 20% degli importi predetti e comprendente anche la spesa occorrente per eliminare la precedente derivazione.

3. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA ED ESECUZIONE LAVORI

Agli utenti richiedenti l'allacciamento, la modifica o lo spostamento, sarà fornito un preventivo dei lavori da eseguirsi, formulato sulla base della richiesta presentata e con l'applicazione dei prezzi stabiliti periodicamente dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

Si darà luogo all'esecuzione dei lavori richiesti solo a seguito del pagamento della somma indicata in preventivo.

L'Azienda si impegna ad eseguire i lavori entro trenta giorni lavorativi dalla data dell'avvenuto pagamento e comunque nel rispetto da quanto stabilito dalla Carta dei Servizi, fatti salvi eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore od a improrogabili esigenze del servizio, e sempre che il richiedente abbia già predisposto le opere di propria competenza.

4. SUBENTRI

Per il subentro di utenza o la riapertura dei misuratori di qualsiasi calibro, sigillati per cessazione d'utenza o per morosità, l'Utente verserà un concorso spese forfettario pari al corrispondente contributo di subentro previsto per il servizio elettrico, oltre alle spese ed anticipi di cui all'allegato B.

Il diritto di subentro non è dovuto in caso di subingresso, non conseguente a morosità del precedente utente, da parte di familiari conviventi con l'utente, tra coniugi e/o parenti fino al secondo grado in linea retta, residenti nel Comune di Tione di Trento.

ALLEGATO B

1. TARIFFE DI VENDITA DELL'ACQUA

Le tariffe di vendita dell'acqua sono stabilite dal competente organo del Comune di Tione di Trento.

2. ANTICIPI IN CONTO FORNITURA

L'anticipo da versarsi alla stipulazione del contratto, previsto dall'art. 27 del regolamento, verrà stabilito periodicamente dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.